



*Ministero dell'istruzione e del merito*  
*Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna*  
*Direzione Generale*

Ai Dirigenti Scolastici  
Ai Coordinatori didattici  
delle scuole statali e paritarie  
di ogni ordine e grado

e p.c.

Ai Dirigenti degli Uffici V, VI, VII e VIII  
Ambiti Territoriali Scolastici per le province di  
Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano

Al sito Web

**Oggetto:** Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione. Precisazioni per l'istruzione parentale

In considerazione dei potenziali rischi di elusione dell'obbligo di istruzione da parte degli alunni i cui genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale intendano avvalersi dell'istruzione parentale, con la presente si richiama il quadro normativo (Allegato 1) e regolamentare (Allegato 2) che ne disciplina la fruizione allo scopo di fornire alcuni accorgimenti, ai quali si chiede di conformarsi, per facilitare l'efficace gestione del complessivo procedimento amministrativo e prevenire, al tempo stesso, eventuali falle che comprometterebbero l'effettività dell'azione di vigilanza richiesta alle scuole.

Una corretta gestione amministrativa dei casi di istruzione parentale deve garantire e tutelare la facoltà dei genitori di provvedere privatamente o direttamente all'istruzione dei propri figli, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione, senza però generare criticità che in qualche modo possano comportare l'elusione dell'obbligo scolastico.

La prevenzione degli eventuali fenomeni di elusione non può, dunque, prescindere dal coinvolgimento attivo del Dirigente Scolastico della **scuola vigilante** nella supervisione del processo che, nell'ordine, prevede i seguenti atti e/o passaggi:

1. Entro il 10 febbraio, presentazione, alla scuola vigilante, della richiesta preventiva da parte dei genitori (o gli esercenti la responsabilità genitoriale) che intendano avvalersi dell'istruzione parentale per l'a.s. successivo, completa degli allegati:
  - a. **dichiarazione** di possesso della capacità tecnica o economica per provvedere all'istruzione dell'alunno;
  - b. **progetto didattico-educativo**;
2. Verifica, da parte della scuola, degli obiettivi indicati nel progetto didattico-educativo circa la coerenza e la conformità con le Indicazioni nazionali:
  - a. La scuola formula un'eventuale richiesta di perfezionamento della documentazione indicata al punto 1 nel caso in cui venissero riscontrati eventuali disallineamenti del progetto didattico-educativo rispetto alle Indicazioni nazionali.
3. Il dirigente prende atto della scelta di avvalersi dell'istruzione parentale e informa, **per iscritto**, i genitori che l'alunno dovrà sostenere il prescritto esame annuale di idoneità entro il **30 giugno**.



*Ministero dell'istruzione e del merito*  
*Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna*  
*Direzione Generale*

Il DS informa altresì che le domande di iscrizione all'esame di idoneità dovranno pervenire alla scuola **entro il 30 aprile** dell'anno di riferimento.

4. La scuola aggiorna sul SIDI la scelta effettuata dai genitori (o gli esercenti la responsabilità genitoriale) e continua ad assumere l'onere di vigilanza rispetto all'obbligo di istruzione.
5. Entro il 30 aprile, viene presentata da parte dei genitori (o gli esercenti la responsabilità genitoriale) la richiesta di partecipazione agli esami di idoneità.
6. In caso di mancata presentazione della richiesta di partecipazione agli esami di idoneità, di cui al punto precedente, sarà onere della scuola sollecitarne la presentazione stabilendo anche un termine entro il quale provvedere.
  - a. Decorso inutilmente il termine fissato, che pare congruo stabilire in 10 giorni, la scuola provvede a segnalare l'inadempimento al Sindaco del comune di residenza dell'alunno, organo preposto, unitamente al dirigente scolastico, per quanto di competenza, alla vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione ai sensi del D.lgs 76/2005 e del ridisegnato art. 114 del D.Lgs 297/2017.
7. La scuola organizza entro il 30 giugno l'esame di idoneità.
  - a. In caso di mancata partecipazione o **superamento** degli esami di idoneità degli alunni in istruzione parentale, il dirigente scolastico informa per iscritto il Sindaco per le valutazioni o le verifiche del caso in ragione del rischio di elusione dell'obbligo scolastico.
8. La scuola procede con l'aggiornamento sul SIDI registrando l'esito dell'esame di idoneità.

Ogni singolo caso di istruzione parentale deve inquadrarsi come un procedimento amministrativo che inizia e si conclude all'interno di un'istituzione scolastica, detta **scuola vigilante**.

Tuttavia, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs 62/2017 e del D.M. 5/2021, è consentito ai genitori (ovvero gli esercenti la responsabilità genitoriale) di optare per lo svolgimento dell'esame di idoneità in una scuola statale o paritaria diversa dalla scuola vigilante.

In tale ipotesi, al fine superare i potenziali rischi di elusione dell'obbligo scolastico, si rende necessario regolamentare il coinvolgimento di entrambe le scuole, quella vigilante e la sede scolastica prescelta per il solo svolgimento dell'esame di idoneità annuale, all'interno del complessivo procedimento amministrativo.

In tale ipotesi, al fine superare i potenziali rischi di elusione dell'obbligo scolastico connessi a una maggiore complessità del procedimento amministrativo precedentemente descritto, si rende necessario regolamentare il coinvolgimento di entrambe le scuole, quella vigilante e la sede scolastica prescelta per il solo svolgimento dell'esame di idoneità annuale, introducendo ulteriori accorgimenti come nel seguito indicati:

1. Il genitore deve informare la scuola vigilante del fatto che ha indirizzato, o intende indirizzare, la domanda di iscrizione agli esami di idoneità in un'altra scuola;
2. Le due scuole, vigilante e sede di esame di idoneità, diventano corresponsabili rispetto alla vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione, e instaurano un'interlocazione analoga a quella prevista per il rilascio del nulla osta al trasferimento di un alunno da una scuola a un'altra;



*Ministero dell'istruzione e del merito*  
*Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna*  
*Direzione Generale*

3. Laddove le due scuole, vigilante e sede di esame di idoneità, insistano nel medesimo territorio di residenza dello studente, alla richiesta di partecipazione agli esami di idoneità dovrà necessariamente corrispondere una richiesta di trasferimento per l'anno scolastico successivo;
4. Subito dopo lo svolgimento dell'esame di idoneità, la scuola sede d'esame comunicherà le risultanze alla scuola vigilante;
5. La scuola vigilante provvede a riportare sul SIDI l'esito dell'esame sulla base della documentazione fornita dalla scuola scelta come sede d'esame.

Nell'ipotesi di cui al punto 3 la scuola vigilante procederà al rilascio del nulla osta al trasferimento verso la scuola sede d'esame che assumerà infine l'onere di vigilanza rispetto all'obbligo di istruzione del minore, liberando pertanto l'altra scuola da ogni ulteriore adempimento. Per gli studenti in istruzione parentale sono ammessi trasferimenti solo all'interno di scuole presenti sul territorio del comune di residenza. Tale trasferimento implica il trasferimento dello status di scuola vigilante e garantisce che ogni alunno in istruzione parentale risulti in qualsiasi momento iscritto e preso in carico da una istituzione scolastica che, sotto la responsabilità del Dirigente Scolastico, avrà l'onere di vigilare sul rispetto dell'obbligo di istruzione ai sensi dell'art. 114 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n. 297.

Nel raccomandare una scrupolosa osservanza delle predette indicazioni si evidenzia, infine, come la legge 13 novembre 2023, n. 159, di conversione del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123 recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale, abbia introdotto disposizioni per il rafforzamento delle misure a tutela del rispetto dell'obbligo scolastico, prevedendo sanzioni fino alla reclusione per i responsabili dell'adempimento che non vi provvedano. Si rende pertanto opportuna anche la divulgazione di tali informazioni alle famiglie.

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE  
Francesco FELIZIANI



*Ministero dell'istruzione e del merito*  
*Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna*  
*Direzione Generale*

**Allegato 1 - Riferimenti Normativi**

<a href="#">D. lgs. 76 del 15 aprile 2005 - art. 1, comma 4</a>	<i>“I genitori, o chi ne fa le veci, che intendano provvedere privatamente o direttamente all'istruzione dei propri figli, ai fini dell'esercizio del diritto-dovere, devono dimostrare di averne la capacità tecnica o economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità, che provvede agli opportuni <b>controlli</b>”</i>
Nota ministeriale prot. n. 5693 del 2005	Stante l'obbligo di vigilanza non è previsto alcun potere sindacatorio sulla capacità tecnica o economica, rispetto ai c.d. “controlli”: <i>“non è ipotizzabile che ciò possa avvenire in modo diretto con <b>accertamenti sui genitori</b>. Occorre necessariamente ipotizzare che essi debbano avvenire <b>indirettamente</b> mediante il <b>riscontro degli apprendimenti</b> realizzati dal soggetto destinatario degli interventi educativi. Ciò può avvenire soltanto attraverso esami di idoneità per il passaggio alla classe successiva”</i>
<a href="#">D. lgs 62/2017 – art. 23</a>	<i>“i genitori dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente, ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la <b>comunicazione preventiva</b> al dirigente scolastico del <b>territorio di residenza</b>.”</i> <i>Gli alunni o studenti in istruzione parentale “<b>sostengono annualmente l'esame di idoneità</b> per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione”</i> <b>Nota 1:</b> L'unica deroga alla ricorrenza annuale di tale adempimento è la frequenza in scuola del primo ciclo non statale non paritaria <b>iscritta negli albi regionali</b> .
<a href="#">D.M. n. 5 del 2021</a> art. 5 co. 6 (e art. 2 co. 6)	<i>“Gli alunni in istruzione parentale sostengono annualmente l'esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva presso un'istituzione scolastica statale o paritaria, fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione”</i>
<a href="#">Nota ministeriale DGOSV n. 40055 del 12-12-2023 – Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2024/2025</a>	Al fine di garantire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale che intendano avvalersi dell'istruzione parentale effettuano una comunicazione preventiva direttamente al dirigente scolastico della scuola primaria del territorio di residenza, <i>“dichiarando di possedere la capacità tecnica o economica per provvedere all'istruzione dell'alunno”</i> . La comunicazione viene presentata in modalità cartacea entro il 10 febbraio 2024.
<a href="#">DECRETO-LEGGE 15 settembre 2023, n. 123 (convertito con modificazioni dalla L. 13 novembre 2023, n. 159) - Art. 12 co. 5</a>	Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale
<a href="#">Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n. 297 – art. 114</a>	<i>“In caso di violazione dell'obbligo di istruzione ..., il sindaco procede ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale se la persona responsabile dell'adempimento dell'obbligo, previamente ammonita, non provi di procurare altrimenti l'istruzione degli obbligati o non giustifichi con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione o non ve lo presenti entro una settimana dall'ammonizione. Parimenti il sindaco procede ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale in caso di elusione dell'obbligo di istruzione ...”</i>



*Ministero dell'istruzione e del merito*  
*Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna*  
*Direzione Generale*

**Allegato 2 – Scadenze (da intendersi ordinatorie) e controlli**

<p><b>Entro il 10 febbraio</b>, o comunque entro il termine individuato per procedere alle iscrizioni on-line</p>	<p>I genitori (e gli esercenti la responsabilità genitoriale) che intendano avvalersi dell'istruzione parentale indirizzano alla scuola primaria/secondaria di primo o secondo grado (per gli alunni in età dell'obbligo) del <b>territorio di residenza</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) <b>inviano comunicazione preventiva, in modalità cartacea</b>, al dirigente scolastico della scuola primaria/secondaria di primo o secondo grado (per gli alunni in età dell'obbligo) del <b>territorio di residenza</b>;</li><li>b) <b>dichiarano</b> di possedere la capacità tecnica o economica per provvedere all'istruzione dell'alunno;</li><li>c) <b>allegano il progetto didattico-educativo</b> di massima che si intende seguire in corso d'anno.</li></ul> <p><b>Nel caso in cui il progetto</b> didattico-educativo non sia coerente con le Indicazioni nazionali per il curriculum il DS invita i genitori (e gli esercenti la responsabilità genitoriale) a perfezionare la domanda. La scuola dovrà <b>riportare a SIDI</b> la scelta effettuata dai genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale e <b>assumerà l'onere di vigilanza rispetto all'obbligo di istruzione</b>.</p>
<p><b>Entro il 30 aprile dell'anno successivo</b></p>	<p><i>“i genitori degli alunni o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale presentano, la richiesta di sostenere l'esame di idoneità al dirigente dell'istituzione scolastica statale o paritaria prescelta, unitamente al progetto didattico-educativo seguito nel corso dell'anno. L'istituzione scolastica accerta l'acquisizione degli obiettivi in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curriculum.”</i></p> <p>Nel caso in cui la scuola vigilante non riceva la richiesta sarà cura del DS sollecitarne la presentazione stabilendo anche un termine entro il quale provvedere. Decorso inutilmente il termine fissato, che pare congruo stabilire in 10 giorni, la scuola provvederà a segnalare l'inadempimento al Sindaco del comune di residenza dell'alunno.</p> <p>Nel caso in cui la scuola prescelta, per lo svolgimento degli esami di idoneità, fosse diversa dalla scuola vigilante sarà cura dei genitori (e/o della scuola prescelta) informare la scuola vigilante.</p>
<p><b>Entro il 30 giugno dell'anno successivo</b></p>	<p>Si svolge l'esame di idoneità presso la scuola prescelta dai genitori (o dagli esercenti la responsabilità genitoriale) che può essere diversa dalla scuola vigilante.</p> <p>Nel caso in cui l'esame di idoneità si svolga in una scuola diversa dalla scuola vigilante. La scuola prescelta per lo svolgimento dell'esame di idoneità comunicherà le risultanze dell'esame alla scuola vigilante.</p>
<p><b>Entro la conclusione dell'anno scolastico</b></p>	<p>La scuola vigilante avrà cura di riportare sul SIDI l'esito dell'esame di idoneità.</p> <p>Nel caso di mancato svolgimento dell'esame di idoneità la scuola vigilante segnalerà l'inadempimento al Sindaco del comune di residenza dell'alunno.</p>